



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **3 maggio 2021**

Reverse charge: ravvedimento con sanzione ma con detrazione salva

AE, risposta ad interpello 301 del 28 aprile 2021.

Nel caso di erronea fatturazione applicando erroneamente il regime del **reverse charge** è possibile sanare l'errore mediante il ravvedimento operoso operando la **sola sanzione fissa minima pari a 250 euro**.

Non occorre, pertanto, regolarizzare la posizione emettendo la nota di variazione.

L'interpello era stato proposto da una società di diritto lussemburghese identificata in Italia, l'Agenzia ricorda che in base al disposto del **3° comma dell'articolo 17 (DPR 633/1972)**: *"tale estensione del meccanismo dell'inversione contabile non trova applicazione nel caso in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch'essi stabiliti fuori del territorio dello Stato. In tale caso, torna di norma applicabile la regola generale di cui al primo comma dell'**articolo 17** che individua **il debitore dell'imposta nel cedente o prestatore...**"*.

Pertanto se le operazioni in territorio nazionale si sviluppano tra soggetti non stabiliti né con stabile organizzazione ai fini IVA in Italia, il fornitore deve emettere fattura con IVA utilizzando la partita IVA italiana acquisita mediante identificazione diretta o mediante un rappresentante fiscale.

Con riferimento alle violazioni derivanti dall'erroneo assolvimento dell'imposta per l'attuata inversione contabile, è l'**articolo 6, comma 9-bis.2 del D.Lgs 471/1997** a dettare che: *"qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle*

*disposizioni menzionate ..., sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, **fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione** ... il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro."*

